LEGENDA

ZONE DI TUTELA PAESISTICO

C.I.- Conservazione integrale

R.U.A. - Recupero Urbanistico- Edilizio e restauro paesistico ambientale

C.I.P. -Conservazione Integrata del paesaggio di pendice montana e collinare

V.I.R.I.- Valorizzazione degli insediamenti Rurali Infrastrutturali

C.A.F.- Conservazione del paesaggio agricolo di declivio e fondovalle

Corsi d'acqua secondari

Limite comunale di Frasso Telesino

Piano Urbanistico Comunale 2020

Preliminare di Piano

ex L.R. n.16/2004 e s.m.i., Regolamento di attuazione n.5/2011

Comune di Frasso Telesino
Provincia di Benevento

Il Sindaco:
Pasquale Viscusi

L'assessore all'urbanistica:
Cosimo Amore

Ufficio di Piano

Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Valentino Formichella

Progettista PUC e VAS

Bovedam Engineering s.r.l.
Via A. Zazo, 6 - 82100 Benevento
Tel / Fax: 0824 311369 / 0824 319056
e.mail: info@bovedam.it
Arch. Francesco BOVE **Ing. Feliciano CEFALO**

Elaborazioni grafiche

Bovedam Engineering s.r.l.
Via A. Zazo, 6 - 82100 Benevento
Tel / Fax: 0824 311369 / 0824 319056
e.mail: info@bovedam.it
Geom. Jennifer Solla

Collaboratori:
Arch. Roberta M. Ambrosone

Autorità competente

Procedimento VAS:
Geom. Alfonso Di Cerbo

prog: 10 tipo: da	Pianificazione e tutela delle aree naturali protette: Piano Territoriale Paesistico Ambito Massiccio del Taburno	Scala: 1:10.000
Qci.10		Data: Giugno 2019
		Revisione: Rev.00_24.06.2019

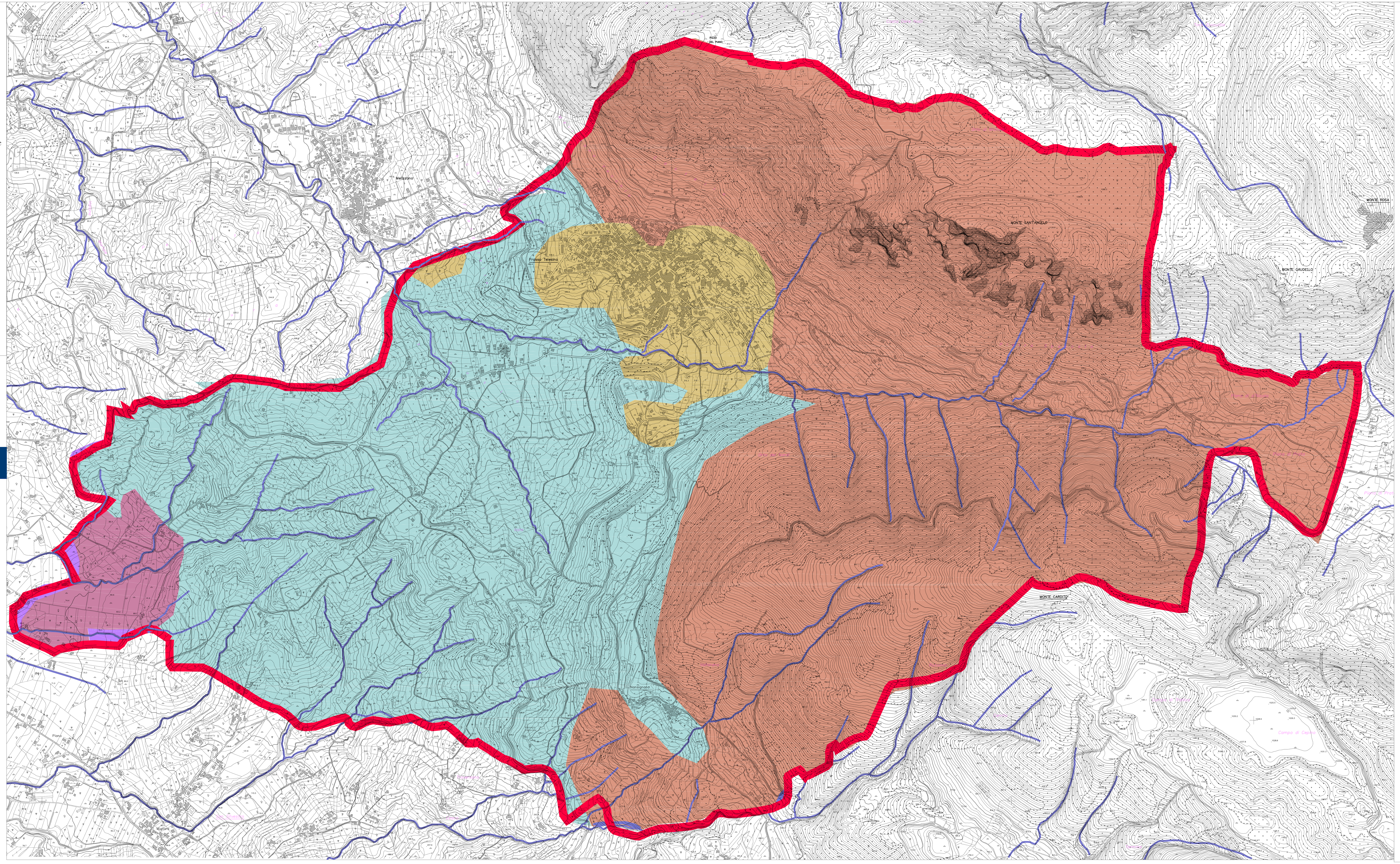

LEGENDA - PIANO PAESISTICO DEL TABURNO

Art 13. Zona di Conservazione Integrale - (C.I.)

1 Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende prevalentemente aree boschive e pianori nudi d'altura situati nella parte sommitale dei rilievi del Massiccio, che presentano rilevante interesse paesaggistico per l'assenza di modifiche antropiche sostanziali dei caratteri naturali, l'equilibrio vegetazionale fra le varie essenze sil particolare rapporto esistente fra morfologia del territorio e struttura del soprassuolo, nonchè per Il valore percettivo della configurazione estetica, dovuta all'alternanza tra copertura boschiva e suolo nudo. I confini della zona sopradescritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2 Normee tutela
La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrale finalizzata al mantenimento dell'attuale assetto pesistico e naturalistico dell'insieme.(C.I.)

3 ---- Divieti e limitazioni ---

Nella zona sono vietati i seguenti interventi :
incremento dei volumi esistenti con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo :
apertura o continuazione di attività estrattive nelle cave esistenti di materiale litoide o sciolto e l'asportazione di materiale terroso:
realizzazione e prosecuzione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi genere;
esecuzione di movimenti o livellamenti di terreno e di qualsiasi altra modifica dell'andamento morfologico naturale;
installazione di apparecchiature per la trasmissione di segnali radio-televisivi e telefonici in aree attualmente non utilizzate per analoga destinazione;
realizzazione di nuove linee elettriche aree su tralicci;
traslocazione culturale di aree di pascolo e di bosco :

4 --- Interventi ammissibili ---

Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9 e 11 del Titolo 1 della presente normativa :
realizzazione di opere di protezione antincendio, comprendenti tagli del sottobosco per apertura di tracciati di accesso, realizzazione di torrette di avvistamento in strutture lignea e creazione di vasche di accumulo di acqua utilizzando invasi naturali;
opere di sistemazione di aree aperte per uso ricreativo che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, taglio di vegetazione arborea o arbustiva nè opere murarie; eventuali manufatti per dotazione di servizi igienici dovranno essere dotati di depurazione chimica delle acque di scarico;
realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamenti di terreni, muri di sostegno, taglio di vegetazione o realizzazioni di pavimentazioni;
opere di captazione idrica, da realizzare con tecniche di ingegneria ecologica;
opere di adeguamento funzionale delle linee elettriche di media e bassa tensione;
interventi di ristrutturazione edilizia, anche integrale, degli edifici esistenti, a parità di volume , e con le limitazioni di cui al punto 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda, in ogni caso, il contenimento delle altezze nei limiti di mt. 6.00 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio, il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media del declivio stesso ;
adeguamento impiantistico e funzionale, anche attraverso ampliamento, fino al 10% della volumetria esistente, sempre nel limite di altezza fissato al punto precedente, negli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici o complessi di edifici destinati, ovvero da destinare, ad attività turistico-ricettiva o agrituristica.

Art. 18 -- Zona di Restauro Paesistico Ambientale e di Recupero Urbanistico Edilizio (R.U.A.).

1 --- Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende aree urbanizzate di elevato valore paesistico costituite tanto dal tessuto edilizio di antica formazione ovvero tradizionale , quanto da borghi, nuclei sparsi e di insediamenti edificati anche di recente impianto con relative aree contigue. L'interesse paesaggistico della zona risiede nell'adattamento alle singolarità e alle emergenze geomorfologiche degli insediamenti abitativi, nell'equilibrio volumetrico e cromatico fra tessuto edilizio storico e caratteri dell'ambiente naturale, nella compatibilità delle espansioni recenti rispetto all'immagine urbana consolidata, ovvero alle connotazione paesistiche dei siti. La zona comprende i centri storici e gli abitati di più recente impianto, con le relative aree contigue; i borghi edi nuclei storici isolati; gli insediamenti di più recente edificazione posti lungo i tracciati infrastrutturali. I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2 — Norme di tutela---

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il restauro paesistico ambientale e per il recupero e riassetto urbanistico (R.U.A.).

3 -- Norme di tutela---
Nella zona sono vietati i seguenti interventi:
apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave esistenti:
realizzazione di impianti di discaricadi rifiuti di qualsiasi tipo;
esecuzione di movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
l''espianto della vegetazione arborea e degli oliveti;
realizzazione di elettrodotti o altre infrastrutture aeree:
ristrutturazione urbanistica per le aree interne ai perimetri dei centri storici e dei nuclei complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 p.to 2 della presente normativa.

4 --- Interventi ammissibili---

Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli art. 9, 11 del Titolo | della presente normativa:
riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, che possono prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine o sedili, muretti aspartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza tecniche esecutive tradizionali e materiali lapidei a faccia vista e colori naturali realizzazione delle attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle legge statali e regionali. Negli strumenti di pianificazione e attuazione della pianificazione dovranno essere
individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale, da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tenere conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici rispetto della geomorfologia del terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri;
opere di sistemazione delle aree ed infrastrutture primarie di pertinenza delle attrezzature da realizzare per il raggiungimento degli standards urbanistici di settore , di cui al punto precedente;
ristrutturazione edilizia da eseguire secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 6 punti 6, 7 della presente normativa;
adeguamentoigienico funzionale delle unità abitative. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienicofunzionale delle predette unità abitative, non dovranno superareil limite massimo del 20% della sueprficie residenziale esistente e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa.
Tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero di ampliamento nei casi di adeguamento, dovranno tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). L'altezza dei nuovi volumi non potrà eccedere rispetto a quella degli edifici al contorno. Per gli edifici di valore storico-artistico e ambientale-paesistico nonchè per quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge 1497/39 non può prevedersi adeguamento che comporti ampliamento volumetrico.

5 --- Strumenti di pianificazione ed attuazione della pianificazione urbanistica

Le aree ricadenti nella zona disciplinata dal presente articolo (R.U.A.) ed esterne ai perimetri dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui all'art5. p.to 2 della presente normativa, sono sottoposte alle norme dettate dagli strumenti ordinari di pianificazione ed attuazione della pianificazione urbanistica.
Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica:
rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno:
divieto di terrazzamenti : rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti. Le altezze degli edifici di nuova costruzione non potranno superare:
quella media degli edifici esistenti al contorno, in contesto edificato;
mt. /00 all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree di nuova espansione residenziale;
mt. 6,00 all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree agricole ovvero di insediamento sparso;
mt. 10,00 alla gronda nelle aree di insediamento produttivo ovvero individuate per la realizzazione di attrezzature pubbliche di cui al precedente p.to 4 del presente articolo.

Art.14 - Zona di conservazione integrata del paesaggio di pendice montata e collinare - CIP -

La zona comprende aree agricole con presenza di boschi, cespugliati ed incolti che presentano rilevante interesse paesaggistico per le visuali privilegiate delle emergenze naturalistiche, vegetazionali e morfologiche del Messiccio andamento naturale del terreno, caratteristiche formali e cromatiche della vegetrazione sponteanea, nonchè per l'equilibrio estetico dei segni dell'attualità antropica quali terrazzamenti sentieri dimensioni e forma degli appezzamenti, coloro e disposizione dellle coluture. I confini della zona sopra descritta sono individuati nella tavola di zonizzazione.

2 ---Norme di tutela---

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrata, dell'attuale paesaggio di pendice montana e collinare (C.1.P.).

3 --- Divieti e limitazioni ---

Nella zona sono vietati i seguenti interventi;
incremento dei volumi esistenti con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presentearticolo;
apertura di nuove cavedi materiale litoide o sciolto:
prosecuzione della coltivazione di cave di calcare:
realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani;
alterazione dell'andamento naturale del terreno con esclusione delle aree agricole:
trasformazione colturale dei pascoli;
trasformazione di colture arboree (castagneto da frutto e oliveto) seminativo;
l'espianto degli oliveti;
la trasformazione dei boschi cedui in colture arboree da frutto.

4 --- Interventi ammissibili --

Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli art. 9,11 del Titolo | della presente normativa:
opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, realizzazione dei muri di sostegno, taglio di alberi:
eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno Superareil limite di superfice di 24mq e di altezza massima di 4,50 mt:
realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamento di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi;
opere di adeguamento delle infrastrutture di servizio a rete delle antenne radio e ripetitori televisivi esistenti;
ristrutturazione edilizia integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui al punto 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda in ogni caso il contenimento delle altezze nei limiti di mt. 6,00 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media del declivio stesso; adeguamento igienico funzionale, anche attraverso ampliamento delle case rurali esistenti, con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art.1 della legge n.1497/39. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-funzionale nelle case rurali non dovranno superare il limite Imposto dalle leggi regionali di settore e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa;
adeguamento funzionale delle pertinenze agricole anche attraverso ampliamenti delle volumetrie fino al raggiungimento degli indici e degli standards previsti dalle leggi regionali di settore;
realizzazione di case rurali e relative pertinenze agricole, nel caso di suolo agricolo totalmente inedificato i cui volumi non dovranno superare gli indici previsti dalle leggi regionali di settore. Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuove costruzioni di cui ai punti precedenti dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale e paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti).Le altezze delle nuove volumetrie dovranno essere contenute nel limite di m 6.00 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media del declivio stesso. Le concessioni rilasciate devono prevedere l'obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo di destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa;
adeguamento impiantistico e funzionale anche attraverso ampliamento fino al 10 %o della volumetria esistente, negli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici o complessi di edifici destinati, ovvero da destinare, ad attività turistico-ricettiva o agri-turistica;
ristrutturazione urbanistica con le limitazioni di cui al punto 9 dell'art.6 della presente normativa, per edifici o compless di edifici da recuperare ad uso turistico-recettivo O agri-turistico. Taluni interventi da realizzare nel rispetto dei criteri della tutela ambientale e finalizzati al Migliore inserimento paesistico, devono prevedere la ricomposizione tipologica e volumetrica delle preesistenze ed i volumi di nuova edificazione non dovranno superareil limite di m 6,00 all'imposta della copertura a tetto.

Art. 19 --Zona di Valorizzazione degli Insediamenti Rurali Infrastrutturati (V.L.R.I.)

1 - Descrizione dei caratteri paesaggistici -

La zona comprende aree a prevalente carattere agricolo con presenza di un tessuto edificato diffuso costituito da originario insediamento di case sparse riconnesso da edilizia a destinazione residenziale, commerciale e produttiva di più recente impianto anche indotta dalle opere infrastrutturali.
Le aree in esame sono prevalentemente di declivio di fondovalle e offrono visuali panoramiche sul Massiccio. Il paesaggio agricolo delle stesse è connotato dalla presenza di seminativo alternato a colture specializzate intensive (vigneto ed uliveto) .
I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2 --- Norme di tutela ---

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per la valorizzazione e il riassetto delle aree ed insediamenti rurali infrastrutturati e di recente impianto (V.I.R.I.)

3 -- Divieti e limitazioni ---

Nella zona sono vietati i seguenti interventi:
apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave esistenti; realizzazione di nuovi impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo;
esecuzione dei movimenti di terra che comporti sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno; espianto degli uliveti; trasformazione ad uso monocculturale di colture differenziate.

4 --- Interventi ammissibili ---

Ai fini del riassetto delle aree e degli insediamenti rurali infrastrutturati e di recente impianto possono realizzarsi interventi edificatori a carattere abitativo, produttivo, artigianale e di pertinenze agricole. Possono altresì realizzarsi attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Gli interventi da realizzare in dette aree, dovranno, comunque , tener conto dei seguenti criteri di tutela paesistica : rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia e
dell'andamento naturale del terreno; rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti. Le altezze degli edifici di nuova costruzione non potranno superare : quella media degli edifici esistenti al contorno, in contesto edificato;

Art.15 - Zone di conservazione del paesaggio agricolo di declivio e fondovalle

1 ---- Descrizione dei caratteri paesaggistici ---
La zona comprende aree a prevalente carattere agricolo con presenza di colture arboree tradizionali e di seminativo, che presentano interesse paesaggistico per le visuali dell' emergenze naturalistiche vegetazionali e morfologiche del Massiccio, l'equilibrio estetico assunto dai segni dell'attività antropica per dimensioni e forma degli appezzamenti le caratteristiche formali e cromatiche delle colture tradizionali locali.
I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2 --- Norme di tutela ---

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione del paesaggio agricolo di declivio e fondovalle (C.A.F.).

3 --- Divieti e limitazioni ---

Nella zona sono vietati i seguenti interventi;
incremento dei volumi esistenti con la esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo.
apertura di nuove cave di materiale litoide o sciolto , prosecuzione della coltivazione di cave di calcare:
realizzazione di impianti di discaricadi rifiuti solidi urbani;
esecuzione dei movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
espianto degli oliveti.

4 --- Interventi ammissibili (C.A.F.)

Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli art. 9, 11 del Titolo | della presente normativa:
opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o sportivo all'aperto che non comportino la realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi, eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite di superficie di 24 mq e di altezza
massima di 4,50 m;

realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamenti di terreno muri di sostegno e taglio di alberi;
opere di adeguamento e realizzazione di infrastrutture di servizio a rete opere di adeguamento e potenziamento delle antenne radio e dei ripetitori televisivi esistenti;
installazione di protezioni stagionali delle colture, costituite da strutture smontabili;
ristrutturazione edilizia integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui al punto 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico,da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda in ogni caso il contenimento dell'altezza nel limite di 6,00 m all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media del declivio stesso;
adeguamento igienico-funzionale ,anche attraverso ampliamento, fino al raggiungimento del limite imposto dalle leggi regionali di settore delle case rurali esistenti, con esclusione di edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art.1 della legge n. 1497/39;
adeguamento funzionale delle pertinenze agricole e degli impianti per la trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti agro-alimentari, anche attraverso ampliamento delle volumetrie, fino al raggiungimento degli indici e degli standards previsti dalle leggi regionali di settore; |
realizzazione di case rurali, relative pertinenze agricole, e nuovi impianti per la trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti agro-alimentari, nel caso di suolo totalmente inedificato, i cui volumi non dovranno superaregli indici previsti dalle leggi regionali di settore.
Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento di nuove costruzioni, di cui ai punti precedenti, non potranno superare i m 6.00 all'imposta della copertura a tetto e dovranno essererealizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale e paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti) . In caso di suolo in declivio il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media del declivio stesso. Eventuali volumetrie tecniche emergenti, connesse con la tipologia e la funzionalità degli impianti agro-alimentari e delle pertinenze agricole potranno raggiungere l'altezza
Massima di m 10,00 .Tutte le concessioni rilasciate devono prevedere l'obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo di destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa.